

Integrazione dell'Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Parti sociali del 6 marzo 2020 in seguito all'emanazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020

Il D.L. 18/2020 ha provveduto per tutte le Regioni d'Italia, compresa l'Emilia-Romagna, ad agevolare l'accesso agli strumenti di sostegno al reddito "ordinari" ai datori di lavoro che si trovano a far fronte a sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i propri dipendenti a causa dell'attuale emergenza sanitaria.

Si ritiene pertanto, tenuto conto delle ulteriori disposizioni contenute nel D.L. 18/2020 e fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del D.L. 9/2020, di sottoscrivere il presente accordo che integra e modifica parzialmente l'accordo del 6 marzo 2020.

1. Ambito di applicazione generale

Possono accedere alla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, quanto alle unità produttive o operative situate in Emilia-Romagna a beneficio dei lavoratori subordinati qui operanti il cui rapporto di lavoro è stato sospeso in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l'orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze emanate dal Governo in materia di emergenza sanitaria.

A rettifica dell'accordo approvato il 6 marzo 2020, essendo stata estesa con effetto retroattivo la cassa integrazione in deroga a tutto il territorio italiano, per i lavoratori domiciliati in Emilia-Romagna, ma occupati in sedi operative/produttive fuori dal territorio regionale i datori di lavoro rivolgeranno le relative domande alle Regioni o Province autonome del territorio di competenza della sede operativa/produttiva.

Accedono anche i datori di lavoro che siano appaltatori di opere o di servizi.

Sono esclusi i datori di lavoro domestici.

2. Condizione per l'accesso ai sensi dell'art 17 DL n. 9/2020

Sono fatte salve le condizioni per l'accesso alla cassa in deroga di cui all'art 17 del DL n. 9 del 2020, come disciplinate dall'accordo del 6 marzo 2020.

In particolare, accedono alla CIG in deroga i datori di lavoro iscritti al FIS che occupano tra 6 e 15 dipendenti.

Possono, inoltre, beneficiare del trattamento i pescatori delle acque interne imbarcati a qualunque titolo e/o iscritti al ruolino di equipaggio. In tal caso, la fruizione della CIG in deroga potrà prevedere per i lavoratori una sospensione di giornate anche non continuative, nei limiti massimi temporali definiti dall'art. 17 del DL 9 e dall'Art. 22 del DL 18.

2.1 Condizioni per l'accesso, sia per i trattamenti ex art 17 DL 9/2020, sia per quelli ex art 22 DL 18/2020

I datori di lavoro accedono solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs. n. 148/2015, tenuto conto delle estensioni apportate dal D.L. 18/2020 agli artt. 19, 20 e 21.

In particolare, accedono alla CIG in deroga:

- I datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, ad eccezione di quei datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti dai Fondi di solidarietà bilaterale;

- i datori di lavoro che hanno già fruito degli ammortizzatori ordinari di cui al D. Lgs 148/15, nei limiti massimi previsti e secondo le disposizioni stabilite dai decreti legge n. 9/2020 e n. 18/2020.

3. Lavoratori beneficiari

I lavoratori beneficiari devono essere già dipendenti alla data del 23 febbraio 2020.

Accedono agli ammortizzatori in deroga i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, compresi i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato nel caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa, con le seguenti limitazioni:

- I lavoratori a termine possono accedere fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- I lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale, possono accedere solo se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;
- I lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti;
- Sono esclusi dal beneficio della cassa integrazione in deroga i soli operai agricoli a tempo determinato che accedono al sostegno al reddito previsto all'articolo 30 del D.L. 18/2020 (*indennità lavoratori del settore agricolo*);

In particolare, possono invece accedere alla cassa integrazione in deroga, oltre ai lavoratori a tempo indeterminato che non hanno i requisiti di accesso alla CISOA (*Cassa Integrazione guadagni Speciale per gli Operai Agricoli*), i lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro aperto (o "nulla osta") al 23 febbraio 2020, nei limiti delle giornate previste dal contratto di lavoro, rapportate al 31 agosto 2020 o alla conclusione naturale del rapporto di lavoro, se precedente.

4. Durata della prestazione

La cassa integrazione in deroga prevista sia dall'art. 17 del D.L. 9/2020 che dall'art. 22 del D.L. 18/2020 può decorrere retroattivamente dal 23 febbraio 2020 con le seguenti durate:

- fino al 22 marzo 2020 nel caso di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 17 del D.L. 9/2020;
- nove settimane nel caso di cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 e comunque non oltre il 31 agosto 2020;

Il periodo totale di copertura con cassa integrazione in deroga a favore dei lavoratori delle aziende dell'Emilia-Romagna sarà quindi determinato dalla somma dei periodi concessi a valere sulle due tipologie, secondo le domande presentate dal datore di lavoro con le modalità descritte al paragrafo "presentazione delle domande".

5. Accordo sindacale

Per l'accesso alla Cassa Integrazione in Deroga di cui all'art. 17 del D.L. 9/2020 tutti i datori di lavoro devono sottoscrivere l'accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (che potrà essere concluso anche per via telematica, pec/mail), anche sulla base degli accordi confederali e sistemi di contrattazione esistente, che certifichi l'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti.

Per l'accesso alla Cassa Integrazione in Deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti devono sottoscrivere l'accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (che potrà essere concluso anche per via telematica, pec/mail), anche sulla base degli accordi confederali e sistemi di contrattazione esistente, indicando la causale prevista dallo stesso

decreto: “in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non sono soggetti a tale obbligo.

6. Presentazione delle domande

L’Agenzia Regionale per il Lavoro renderà disponibile il sistema informativo “SARE” per la presentazione delle domande di CIG in deroga per le seguenti tipologie:

- CIG in deroga art. 17 D.L. 9/2020
- CIG in deroga art. 22 D.L. 18/2020

I datori di lavoro, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale sottoscritto sulla base degli accordi confederali e sistemi di contrattazione esistente come indicato al paragrafo precedente, presentano la domanda indicando una delle due tipologie sopra descritte, esclusivamente con modalità telematica attraverso il sistema informativo “SARE”, anche attraverso i soggetti abilitati dalla normativa nazionale, che consentirà di inserire in formato PDF la seguente documentazione:

- la domanda cartacea in formato PDF, da cui si evinca la firma del legale rappresentante del datore di lavoro o di un suo delegato, che sia in regola con la vigente normativa in materia di bollo,
- il verbale d’accordo sindacale di cui al precedente punto 5. della presente intesa (i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti dovranno allegare l’accordo **solo** in caso di presentazione della tipologia **CIG in deroga art. 17 D.L. 9/2020**),
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 insieme ad un documento valido d’identità del legale rappresentante o di un suo delegato.

Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 17 del D.L. 9/2020 potranno essere presentate entro il 30 aprile 2020 o fino a capienza delle risorse previste. L’Agenzia Regionale per il Lavoro comunicherà l’eventuale data anticipata di termine per la presentazione delle domande per questa tipologia.

Le domande di cassa integrazione in deroga di cui all’art. 22 del D.L. 18/2020 potranno essere presentate solo successivamente alla data di emanazione del decreto di riparto delle risorse come previsto dal comma 3 dell’art. 22 del D.L. 18/2020 e comunque entro il 31 agosto 2020.

Il datore di lavoro avente i requisiti previsti nei paragrafi precedenti può quindi presentare domanda nei termini di cui sopra prima per la CIG in deroga ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9/2020 e successivamente per la CIG in deroga ai sensi dell’art. 22 del D.L. 18/2020.

Le domande presentate con informazioni incomplete o errate non saranno autorizzate. Il datore di lavoro potrà presentare una nuova domanda che verrà istruita secondo il criterio cronologico di presentazione previsto dai citati decreti.

L’Agenzia inoltra il provvedimento di autorizzazione ad Inps in via telematica nel rispetto dei termini previsti dall’art 17 del D.L. 9/2020 e dall’art. 22 del D.L. 18/2020

L’Agenzia pubblicherà nel proprio sito istituzionale la modulistica e tutte le informazioni necessarie per accedere alla cassa integrazione in deroga alla pagina www.agenzialavoro.emr.it

7. Comunicazione dell’effettiva fruizione delle prestazioni di CIG in deroga

Al fine di consentire all’Agenzia Regionale per il Lavoro di monitorare l’effettivo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna per la cassa integrazione in deroga, i datori di lavoro dovranno presentare per via telematica attraverso l’apposita funzionalità del sistema “SARE”, entro il venticinquesimo giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento in deroga, il reale utilizzo dei trattamenti di CIG in deroga in termini di giorni ed ore utilizzate. La comunicazione dell’utilizzo mensile <dovrà essere sempre fornita anche se pari a zero.

L'Agenzia pubblicherà sul proprio sito le domande autorizzate con il relativo provvedimento amministrativo.

8. Monitoraggio

Nell'ambito delle rispettive competenze l'Agenzia congiuntamente alla direzione regionale dell'INPS procederanno al costante monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie individuate dall'art 17 del D.L. 9/2020 e dall'art. 22 del D.L. 18/2020.

Le parti si incontreranno nuovamente qualora vi siano modifiche nei provvedimenti normativi, al fine di integrare il presente accordo. Nel caso in cui emergessero situazioni particolari o problematiche che potrebbero evidenziare una gestione non conforme alle norme e alla presente intesa, o fattispecie non disciplinate dal presente accordo, anche su richiesta di uno dei sottoscrittori, il tavolo verrà riconvocato.

L'Agenzia pubblicherà sul proprio sito istituzionale tutti i provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti in deroga che conterranno le seguenti informazioni: le imprese beneficiarie il periodo di sospensione e il numero dei lavoratori.

La Regione metterà a disposizione un rapporto di monitoraggio alle parti sottoscrittrici il presente accordo, contenente le principali informazioni sull'utilizzo delle casse in deroga, a partire dal numero degli addetti, settori ecc.

Regione Emilia-Romagna



Associazioni sindacali

CGIL

CISL

UIL

UGL

Associazioni datoriali

ABI

AGCI

CIA

CNA

Coldiretti

Confagricoltura

Confapi

Confapi Emilia

Confapi Piacenza

Confartigianato

Confcommercio _____
Confcooperative _____
Confesercenti _____
Confimi _____
Confprofessioni _____
Confindustria _____
Confservizi _____
Copagri _____
Cup E-R _____
Legacooperative _____
Forum Terzo settore _____

Bologna 20 marzo 2020